

AL COMUNE DI RIOLUNATO (MO)
UFFICIO TRIBUTI
Via Castello,8
41020 Riolunato MO
Fax. 0536/75324

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 445/2000)

**ISTANZA/DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DILAZIONE DI VERSAMENTO
PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI ANNI PREGRESSI
(art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali)**

Il/la sottoscritto/a _____ Nato/a il _____

a _____ Con recapito telefonico _____

Indirizzo mail _____ Pec: _____

Codice Fiscale _____

Residente in (via n.ro civico, paese) _____

IN QUALITA' DI (EREDE/LEGALE RAPPRESENTANTE) DI: (in caso di atti indirizzati a ditte o a soggetti deceduti)

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTI DOVUTI

TIPOLOGIA (IMU/ICI/TARSU/TARI/TASI/TARES...)	ANNO DI IMPOSTA	NUM.	EMESSO IN DATA	IMPORTO DOVUTO

Ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate tributarie del Comune di Riolunato

CHIEDO

Di poter versare le somme dovute in numero di __ RATE MENSILI ⁽¹⁾ di pari importo, con importo minimo non inferiore a Euro 100,00, comprensive degli interessi moratori , con le modalità previste dal citato Regolamento Comunale.

DICHIARO

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del Citato Regolamento Comunale ed in particolare:
- di trovarmi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi: _____

(2)

- di essere a conoscenza:
 - che le rate mensili, comprensive degli interessi, scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo, l'importo è arrotondato per eccesso all'unità di euro e la procedura di rateizzazione si perfeziona con pagamento della prima rata.

- che nel caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di almeno 2 rate anche non consecutive nel semestre: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica rate c) il carico non può essere rateizzato.

Ulteriori annotazioni _____

Allegati: _____

Data _____

Firma _____

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via **fax 0536-75324** via e-mail (**tributi@comune.riolunato.mo.it**) o PEC (**comune@cert.comune.riolunato.mo.it**) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata **a mani presso l'Ufficio Tributi e sottoscritta dall'interessato in presenza di un dipendente dell'Ufficio stesso, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.**

Avvertenze:

- La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La **dichiarazione mendace è punita** ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»);
- ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

Articolo 16 - Dilazione del versamento

1. Il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere il pagamento dilazionato delle somme derivanti da avvisi accertamento, o da provvedimenti di recupero di anni pregressi, o da ingiunzioni di pagamento, relativi ad una o più annualità, il cui pagamento avvenga ordinariamente in unica soluzione o in più soluzioni, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

L'importo minimo della rata è fissato in Euro 100,00.

Le rate mensili, comprensive degli interessi, scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi nella misura indicata all'art. 19 del presente regolamento

3. Il numero delle rate sarà stabilito in rapporto alla somma da rateizzare così come di seguito indicato:

fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili

da € 500,01 a € 3.000, da 5 a 12 rate mensili;

da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

4. In via del tutto eccezionale, la Giunta Municipale con apposita delibera, sempre che sussistano comprovate condizioni di gravissima ed involontaria situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del richiedente, su specifica richiesta del contribuente o debitore, può concedere la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto nei termini massimi, compreso il periodo di sospensione, stabili al precedente comma 1.

5. Per le rateizzazioni del debito superiori a 6.000,00 Euro, richieste da persone fisiche o ditte individuali a regime fiscale semplificato dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e l'ISEE;

6. Per le rateizzazioni del debito superiori a 6.000,00 Euro richieste da soggetti diversi rispetto a quelli elencati nel comma 4 del presente articolo (es.:ditte individuali in contabilità ordinaria, società di capitali, società cooperative, associazioni, enti non commerciali, mutue assicuratrici, società di persone ecc.) è necessario produrre un'istanza, redatta da un professionista iscritto all'albo in cui sono indicati i valori dell'indice di Liquidità.

Se l'indicatore di liquidità è minore di 1 è possibile accedere al beneficio della rateazione.

Il numero delle rate concedibili viene stabilito in rapporto alla somma da rateizzare come indicato nel comma 2 del presente articolo.

7. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, di almeno due rate, anche non consecutive nel semestre: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato.

8. Su richiesta dell'interessato il funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

9. Di norma e salvo eventi eccezionali non è concedibile la dilazione di pagamento per tributi ed entrate da versare in sede di autoliquidazione annuale (come ad esempio IMU);

10. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

11.Sussistendo i medesimi presupposti di cui al comma 3, la Giunta Comunale, può derogare al numero massimo delle rate e all'importo minimo delle medesime. Il periodo di rateizzazione non può comunque superare i 6 (sei) anni e l'importo minimo delle rate su base mensile non può essere inferiore alle €50,00. L'eventuale deroga di cui sopra è cumulabile con i benefici della sospensione di cui al comma 3, fermi restando i limiti temporali legati alla prescrizione